N. 3071/1409 Repertorio ----------
---------- **ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE** ----------
---------- REPUBBLICA ITALIANA ----------
L'anno 2025 duemilaventicinque ed il giorno 2 due del mese di dicembre, ----------
in Milano, via Costanza Arconati n. 1, ----------
davanti a me, CORRADO MALBERTI, notaio in Como, iscritto al Collegio Notarile di Como, sono presenti: ----------
Andrea Pozzi, nato a Genova il 21 febbraio 1978, domiciliato per la carica in Como, via Volta n. 70, il quale dichiara di intervenire per conto ed in rappresentanza di **"WIDE CARE SERVICES S.r.l."**, con unico socio, costituita in Italia e con sede in Como, via Volta n. 70, capitale euro 30.000 i.v., iscritta al registro delle imprese di Como-Lecco, numero di iscrizione e codice fiscale 05526370969, di nazionalità italiana, nella sua qualità di amministratore delegato e legale rappresentante della società stessa e in forza della deliberazione consiliare in data 8 ottobre 2025; ----------
Marco Liera, nato a Milano il 19 maggio 1965, domiciliato per la carica in Como, via Volta n. 70, il quale dichiara di intervenire per conto ed in rappresentanza di **"Wide Data Management S.R.L."**, con unico socio, costituita in Italia e con sede in Como, via Volta n. 70, capitale euro 100.000 i.v., iscritta al registro delle imprese di Como-Lecco, numero di iscrizione e codice fiscale 01278970999, di nazionalità italiana, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società stessa e in forza della deliberazione consiliare in data 8 ottobre 2025; -
Paolo Figini, nato a Genova il 9 ottobre 1959, domiciliato per la carica a Milano, via Costanza Arconati n. 1, il quale dichiara di intervenire per conto ed in rappresentanza di **"ASSITA S.P.A. - Programmi Assicurativi Professionali Integrati"**, con unico socio, costituita in Italia e con sede in Milano, via Costanza Arconati n. 1, capitale euro 120.000 i.v., iscritta al registro delle imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi, numero di iscrizione e codice fiscale 04937580159, di nazionalità italiana, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società stessa e in forza della deliberazione consiliare in data 8 ottobre 2025. ----------
Comparenti della cui identità personale io notaio sono certo, i quali convengono e stipulano quanto segue. ----------
---------- **Articolo 1** ----------
---------- **Costituzione** ----------
È costituita l'associazione denominata ----------
---------- **"Cassa Servizi Alfa"**, ----------
o, in abbreviato, **"Cassa Alfa"** (di seguito anche semplicemente l'**"*Associazione*"** o la **"*Cassa*"**). ----------
---------- **Articolo 2** ----------
---------- **Sede e durata** ----------

Registrato a Como
il 5 dicembre 2025
n. 24785 Serie: 1T
con Euro 200,00

La Cassa ha sede in Milano. ----------
Le parti dichiarano che l'indirizzo attuale della sede è via Costanza Arconati n. 1. ----------
La durata della Cassa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento). ----------

---------- **Articolo 3** ----------

---------- **Finalità e scopo** ----------

L'Associazione, senza alcun fine di lucro, in ottemperanza alle disposizioni delle leggi e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro e/o delle intese e dei regolamenti aziendali e loro future ed eventuali integrazioni e modifiche, ha lo scopo di fornire assistenza agli aventi diritto per le loro esigenze sanitarie, assicurando agli stessi un concorso alle spese sostenute per fruire di prestazioni sanitarie integrative e/o sostitutive delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso il rimborso delle spese sostenute per la fruizione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e degli oneri sopportati per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria. ---------
L'Associazione inoltre, senza alcun fine di lucro, in ottemperanza alle disposizioni delle leggi e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro e/o delle intese e dei regolamenti aziendali e loro future ed eventuali integrazioni e modifiche, ha lo scopo di fornire agli aventi diritto le prestazioni di assistenza odontoiatrica, le prestazioni di assistenza socio-sanitaria rivolta a soggetti non autosufficienti e le prestazioni assistenziali finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, individuate dal Decreto del Ministero della salute del 27 ottobre 2009 e successive modifiche e integrazioni. -------
L'Associazione, sempre esclusa ogni finalità di lucro, in ottemperanza alle disposizioni delle leggi e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro e/o delle intese e dei regolamenti aziendali e loro future ed eventuali integrazioni e modifiche, ha anche lo scopo di fornire agli aventi diritto ulteriori prestazioni, sempre di natura assistenziale, legate alla salute e alla vita della persona. ----------
Il Regolamento definisce le prestazioni fornite dall'Associazione nonché i limiti, i termini e le modalità di fruizione delle prestazioni da parte dei beneficiari. ----------
L'erogazione delle prestazioni è effettuata dall'Associazione in qualsiasi forma, anche mediante la stipula di contratti con Enti, Società o Istituti Assicurativi ovvero con altre Casse o Fondi. ----------
Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili, ivi incluse le operazioni di trasformazione, scorporo e concentrazione con altre Associazioni aventi finalità analoghe, e costituire fondazioni secondo le disposizioni di legge in materia. ----------

---------- **Articolo 4** ----------
---------- **Statuto** ----------
La Cassa è retta e disciplinata dalle norme dello statuto che, unitamente al relativo regolamento, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**. ----------
I comparenti mi dispensano dalla lettura dello statuto e del regolamento, dichiarando di conoscerli perfettamente in quanto in precedenza discussi e concordati. ----------
---------- **Articolo 5** ----------
---------- **Disposizioni finali** ----------
I costituenti, in via transitoria e, se del caso, anche in deroga a clausole statutarie, convengono che nella prima assemblea della Cassa - che dovrà essere convocata entro il 10 (dieci) dicembre 2025 (duemilaventicinque) provvederanno: (*i*) alla nomina dei componenti il Comitato Direttivo e (*ii*) a stabilire la misura della quota associativa. ----------
Viene conferito mandato ai comparenti, in via tra di loro disgiunta, per apportare al presente atto ed a quanto allegato tutte le integrazioni, le modifiche, le soppressioni e le aggiunte eventualmente richieste per il buon esito della costituzione. ----------
Tutte le spese e le imposte derivanti da questo atto si convengono a carico della Cassa qui costituita. ----------
I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato. ------
Questo atto, steso a mia cura, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, io notaio ho letto ai comparenti che dichiarano di approvarlo e lo sottoscrivono con me notaio alle ore quattordici e quarantacinque minuti. --
Occupa un foglio per tre facciate intere e parte della quarta.
Firmato: Pozzi Andrea, Marco Liera, Paolo Figini ----------
Firmato: Corrado Malberti ----------

Allegato "A" al n. 3071/1409 di repertorio

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

È costituita, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'associazione assistenziale denominata **"Cassa Servizi Alfa"**, siglabile **"Cassa Alfa"**.

L'Associazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dalle norme del Regolamento approvato dall'Assemblea e dalle norme dell'ordinamento giuridico vigente, in quanto applicabili.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Milano.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino al trentuno dicembre duemilacento.

La durata dell'Associazione è prorogabile con delibera dell'Assemblea straordinaria ai sensi del presente Statuto.

Articolo 4 - Scopo

L'Associazione, senza alcun fine di lucro, in ottemperanza alle disposizioni delle leggi e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro e/o delle intese e dei regolamenti aziendali e loro future ed eventuali integrazioni e modifiche, ha lo scopo di fornire assistenza agli aventi diritto per le loro esigenze sanitarie, assicurando agli stessi un concorso alle spese sostenute per fruire di prestazioni sanitarie integrative e/o sostitutive delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso il rimborso delle spese sostenute per la fruizione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e degli oneri sopportati per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria.

L'Associazione inoltre, senza alcun fine di lucro, in ottemperanza alle disposizioni delle leggi e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro e/o delle intese e dei regolamenti aziendali e loro future ed eventuali integrazioni e modifiche, ha lo scopo di fornire agli aventi diritto le prestazioni di assistenza odontoiatrica, le prestazioni di assistenza socio-sanitaria rivolta a soggetti non autosufficienti e le prestazioni assistenziali finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente

inabilitati da malattia o infortunio, individuate dal Decreto del Ministero della salute del 27 ottobre 2009 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione, sempre esclusa ogni finalità di lucro, in ottemperanza alle disposizioni delle leggi e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro e/o delle intese e dei regolamenti aziendali e loro future ed eventuali integrazioni e modifiche, ha anche lo scopo di fornire agli aventi diritto ulteriori prestazioni, sempre di natura assistenziale, legate alla salute e alla vita della persona.

Il Regolamento definisce le prestazioni fornite dall'Associazione nonché i limiti, i termini e le modalità di fruizione delle prestazioni da parte dei beneficiari.

L'erogazione delle prestazioni è effettuata dall'Associazione in qualsiasi forma, anche mediante la stipula di contratti con Enti, Società o Istituti Assicurativi ovvero con altre Casse o Fondi.

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili, ivi incluse le operazioni di trasformazione, scorporo e concentrazione con altre Associazioni aventi finalità analoghe, e costituire fondazioni secondo le disposizioni di legge in materia.

Articolo 5 - Iscritti

Possono iscriversi all'Associazione le Società, le Casse e/o i Fondi di assistenza sanitaria, gli Enti, le Organizzazioni imprenditoriali, sindacali e professionali, le Associazioni professionali, le imprese individuali, i lavoratori autonomi, le Aziende e gli Istituti di credito e le persone fisiche che lo richiedano e la cui richiesta sia accettata dal Comitato direttivo nei termini e con le modalità previste dal Regolamento.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'iscrizione all'Associazione non è trasmissibile né rivalutabile, così come intrasmissibili e non rivalutabili sono tutti i diritti economici collegati al pagamento delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

L'iscrizione all'Associazione cessa:

- in caso di recesso, comunicato per iscritto al Comitato Direttivo, con le modalità, nei termini e/o alle condizioni previste dal Regolamento;
- per esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi.

Costituisce grave motivo ed è causa di esclusione dall'Associazione l'inosservanza grave delle norme statutarie e/o regolamentari.

La perdita dell'iscrizione è causa di decadenza dalle eventuali cariche ricoperte e non dà diritto al rimborso dei contributi versati all'Associazione.

Articolo 6 - Beneficiari delle prestazioni

Sono beneficiari delle prestazioni dell'Associazione:

- gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, attuali e/o futuri e/o in quiescenza, dei soggetti iscritti all'Associazione;
- le persone fisiche iscritte all'Associazione individualmente.

I familiari dei beneficiari sono ammessi a beneficiare delle prestazioni nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dal Regolamento e decadono dal diritto dal momento in cui cessa per gli iscritti l'iscrizione alla Associazione.

Articolo 7 - Domicilio

Il domicilio identifica la sede legale o la residenza anagrafica, il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica di ciascun iscritto.

Il domicilio, come sopra identificato, oltre che per l'iscritto stesso, costituisce ad ogni effetto il domicilio per gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, attuali e/o futuri e/o in quiescenza, degli iscritti e per i relativi familiari.

Il domicilio degli iscritti è utilizzato dall'Associazione per tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto e/o dal Regolamento ed è comunicato all'Associazione da ogni iscritto al momento dell'iscrizione e, in seguito, dopo le eventuali variazioni, secondo i termini e le modalità previste dal Regolamento.

Articolo 8 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- le quote annuali per le spese di gestione;
- i contributi per l'attività assistenziale;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Possono essere istituite e/o variate e/o sospese e/o soppresse quote di ingresso all'Associazione,

da versare al momento dell'iscrizione con le modalità, nei termini e/o alle condizioni previste dal Regolamento.

In nessun caso durante tutta la durata dell'Associazione potranno essere distribuiti ai soggetti iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di alcun tipo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 9 - Quote annuali per le spese di gestione e contributi per l'attività assistenziale svolta dall'Associazione.

Le quote annuali per le spese di gestione e i contributi per l'attività assistenziale svolta dall'Associazione sono dovuti dagli iscritti nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dal Regolamento.

L'ammontare delle quote annuali per le spese di gestione è determinato di anno in anno in funzione delle prevedibili esigenze di bilancio.

L'ammontare dei contributi per l'attività assistenziale è determinato in funzione delle prestazioni erogate agli iscritti in conformità alle disposizioni delle leggi e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro e/o delle intese e dei regolamenti aziendali e loro eventuali integrazioni e modifiche, comunicati all'Associazione da ogni iscritto al momento dell'iscrizione e, in seguito, dopo le eventuali variazioni.

Possono essere stabilite misure di contributi per l'attività assistenziale differenziate per iscritti e/o gruppi di iscritti, su specifica richiesta e/o in funzione di specifiche prestazioni assistenziali erogate e/o in funzione del numero di assistiti e/o in conseguenza dell'andamento del rapporto sinistri/contributi riferito al periodo precedente.

I contributi per l'attività assistenziale sono destinati per il loro intero ammontare esclusivamente all'erogazione delle prestazioni di assistenza dell'Associazione.

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente del Comitato Direttivo.

Gli organi amministrativi sono eleggibili liberamente.

Articolo 11 - Assemblea

L'Assemblea è costituita dagli iscritti all'Associazione.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli iscritti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, al presente Statuto e al Regolamento, obbligano tutti gli iscritti.

Ogni iscritto ha diritto ad un voto e tutti gli iscritti hanno diritto di intervenire personalmente all'Assemblea. Gli iscritti hanno facoltà di delegare il proprio voto ad altri iscritti non membri del Comitato Direttivo. Ogni iscritto non può essere portatore di più di dieci deleghe.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale, preventivo e consuntivo, predisposto dal Comitato Direttivo;
- la fissazione del numero, la nomina e la revoca dei componenti il Comitato Direttivo;
- l'eventuale azione di responsabilità nei confronti del Comitato Direttivo;
- l'esclusione degli iscritti per gravi motivi;
- l'approvazione del Regolamento e delle modifiche al Regolamento, su proposta del Comitato Direttivo.

Sono riservate alle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria:

- le modifiche dello Statuto;
- le operazioni di trasformazione, scorporo e concentrazione con altre Associazioni aventi finalità analoghe;
- la proroga della durata dell'Associazione;
- lo scioglimento dell'Associazione, con la maggioranza necessaria dei tre quarti dei voti degli iscritti.

L'Assemblea delibera inoltre su ogni altro argomento sottopostole dal Comitato Direttivo o dagli iscritti e su quanto ad essa demandato per legge, per Statuto o per Regolamento.

Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale firmato dal Presidente e da un Segretario. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un Notaio.

I verbali assembleari sono raccolti in un libro verbali depositato presso la sede per la consultazione degli iscritti.

Articolo 12 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Comitato Direttivo almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli iscritti.

L'avviso di convocazione indica la data, il luogo, l'ora di convocazione e l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere inviato a ciascun iscritto al domicilio di cui all'art. 7 del presente Statuto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo posta ordinaria, telefax, posta elettronica, pec o con qualunque altro mezzo che ne assicuri il ricevimento da parte dell'interessato. Con specifico riferimento alla sola Assemblea straordinaria, la medesima può esser regolarmente convocata esclusivamente a mezzo raccomandata a/r o p.e.c..

Qualora particolari esigenze lo richiedano il termine di otto giorni per l'invio dell'avviso di convocazione può essere ridotto a tre giorni.

La convocazione può prevedere anche l'avviso per lo svolgimento dell'Assemblea in seconda convocazione, con l'indicazione della data, il luogo e l'ora di svolgimento della stessa. Quest'ultima non può avere luogo prima di un'ora dall'orario fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da chi è designato dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina altresì una persona, anche non iscritto, a fungere da segretario. Alle riunioni dell'Assemblea possono essere presenti, su invito, uno o più consulenti esperti in materie di particolare rilevanza per l'attività dell'Associazione.

Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea e il diritto di intervento, anche tramite scrutatori da lui appositamente designati.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà

degli iscritti in prima convocazione e senza alcun limite in seconda convocazione. Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti degli iscritti presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, occorre il voto favorevole dei tre quarti dei voti degli iscritti.

Articolo 13 - Comitato Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri in base a quanto deliberato dall'Assemblea.

I membri del Comitato Direttivo restano in carica fino all'approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e sono rieleggibili.

Nel caso in cui venga a mancare un membro del Comitato Direttivo possono provvedere alla sua sostituzione per cooptazione i membri rimanenti. Il membro del Comitato Direttivo nominato per cooptazione resterà in carica fino alla prima riunione dell'Assemblea e, ove riconfermato, scadrà insieme a quelli in carica all'atto della nomina.

Nel caso venissero a mancare contemporaneamente un numero di membri del Comitato Direttivo pari o superiore alla metà di quello stabilito dall'Assemblea, dovrà essere convocata l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Articolo 14 - Attribuzioni del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.

In particolare, il Comitato Direttivo delibera sui seguenti argomenti:

- le richieste di iscrizione e di revoca, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento;
- la predisposizione del Regolamento dell'Associazione e le sue modifiche, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- la predisposizione delle eventuali modifiche allo Statuto dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria.

Il Comitato è convocato dal Presidente presso la sede dell'Associazione o altrove, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo posta ordinaria, telefax, posta elettronica o con qualunque altro mezzo che

ne assicuri il ricevimento da parte dell'interessato. In caso di urgenza, il Comitato può essere convocato, con le medesime modalità, almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione. Anche in assenza di formale convocazione il Comitato si reputa validamente costituito ed atto a deliberare con la presenza di tutti i componenti.

È ammesso lo svolgimento di riunioni del Comitato tramite l'ausilio di mezzi di comunicazione idonei che non comportino la presenza fisica dei membri nello stesso luogo.

Il Comitato deve essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti o comunque almeno una volta all'anno per deliberare in merito ai rendiconti economici e finanziari annuali.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza effettiva di almeno la metà dei componenti in carica.

Il Comitato è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Le deliberazioni del Comitato sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle deliberazioni del Comitato è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, quest'ultimo nominato dal Comitato anche al di fuori dei propri componenti. Alle riunioni del Comitato Direttivo possono essere presenti, su invito, uno o più consulenti esperti in materie di particolare rilevanza per l'attività dell'Associazione.

Il Comitato può delegare parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo, nonché conferire particolari incarichi al Presidente o a singoli componenti. Le delibere assunte dagli organi delegati sono portate a conoscenza del Comitato in occasione della prima riunione utile.

Articolo 15 - Presidente e Vice Presidente del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo designa tra i propri componenti un Presidente e un Vice Presidente.

Il Presidente del Comitato Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 16 - Rendiconto economico e finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato Direttivo redige annualmente un rendiconto economico e finanziario preventivo e un rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

I rendiconti economici e finanziari preventivi e consuntivi sono depositati presso la sede dell'Associazione durante gli otto giorni che precedono la data prevista per l'approvazione e finché siano approvati. Gli iscritti possono prenderne visione.

Articolo 17 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si scioglie ed è messa in liquidazione nei casi di raggiungimento del termine di durata in assenza di proroga, di impossibilità di funzionamento, in caso di conforme delibera dell'Assemblea straordinaria e negli altri casi previsti dalla legge.

L'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di inerzia o impedimento, il Presidente del Tribunale di Milano, nominano uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Addivenendosi, per qualunque causa, allo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità.

Articolo 18 - Controversie

Tutte le eventuali controversie tra gli iscritti e l'Associazione o i suoi organi, con esclusione di quelle per legge riservate alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, saranno sottoposte alla competenza di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Milano: essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura e con decisione non appellabile.

Per le controversie riservate alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, il Foro competente è quello di Milano.

REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, redatto e approvato ai sensi dello Statuto, disciplina il funzionamento dell'attività della " **Cassa Servizi Alfa**", siglabile "**Cassa Alfa.**" L'attività di Cassa Alfa è regolata sulla base di esercizi economico finanziari annuali coincidenti con l'anno solare.

Art. 2 - Iscrizione

Possono iscriversi all'Associazione, ai sensi dello Statuto, le Società, le Casse e/o i Fondi di assistenza sanitaria, gli Enti, le Organizzazioni imprenditoriali, sindacali e professionali, le Associazioni professionali, le imprese individuali, i lavoratori autonomi, le Aziende e gli Istituti di credito e le persone fisiche.

La richiesta di iscrizione presuppone e comporta la conoscenza e l'accettazione da parte dell'interessato delle norme dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione. L'iscrizione deve essere richiesta secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo, descritte e specificate in apposite circolari e modelli prestampati, e deve essere indirizzata al Comitato stesso.

Contestualmente all'iscrizione è comunicato il domicilio dell'associato e il referente presso l'Associazione. Ogni variazione relativa al domicilio e al referente dovrà essere comunicata in forma scritta al Comitato Direttivo.

L'iscrizione all'associazione decorre dalla data indicata nella lettera di richiesta di adesione e si intende perfezionata nel momento in cui pervengono all'Associazione tutti i documenti richiesti nella lettera di accettazione.

Tale richiesta può essere respinta dal Comitato Direttivo con comunicazione scritta e motivata entro trenta giorni. In ogni caso di mancata comunicazione entro il detto termine la richiesta si intende accettata tacitamente. La richiesta di adesione alla Cassa deve indicare oltre ai dati identificativi del richiedente, le garanzie che si intendono procurare ai beneficiari.

Gli Associati debbono fornire pertanto tutti i dati indispensabili alla stipulazione dei contratti assicurativi/piani sanitari necessari, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni per regolamento n. 679/2016 - GDPR) in tema di dati sensibili e personali.

Spetta al Comitato Direttivo inoltre accettare o declinare, motivandone le ragioni, l'attuazione di specifiche modalità gestionali che venissero richieste dagli aderenti anche in seguito di successive modifiche o integrazioni dell'accordo e/o regolamento aziendale.

Art. 3 - Beneficiari delle prestazioni

Possono beneficiare delle prestazioni dell'Associazione, ai sensi dello Statuto:

- gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, attuali e/o futuri e/o in quiescenza, i soggetti iscritti all'Associazione ed i loro familiari
- le persone fisiche iscritte all'Associazione individualmente ed i loro familiari.

Possono beneficiare delle prestazioni anche determinati gruppi omogenei di lavoratori dipendenti ed i loro familiari distinti secondo parametri obiettivi.

I beneficiari sono identificati in sede di iscrizione all'Associazione. Spetta all'iscritto comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione nel numero e nella composizione dei beneficiari indicati in sede di iscrizione.

Art. 4 - Durata dell'iscrizione e recesso

L'iscrizione ha validità annuale con scadenza al 31/12 di ciascuna annualità e si intenderà tacitamente rinnovata fra le parti, salvo recesso o esclusione.

Qualora l'iscritto intenda recedere dall'Associazione, dovrà darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. / p.e.c. almeno 90 (novanta) giorni prima della summenzionata scadenza.

Art. 5 - Prestazioni

L'Associazione, ai sensi dello Statuto, eroga prestazioni di tipo assistenziale legate alla salute ed alla vita della persona quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

1. rimborso spese mediche;
2. prestazioni odontoiatriche;
3. infortuni;
4. morte e invalidità permanente da malattia;
5. assistenza socio sanitaria a soggetti non autosufficienti.

Le varie tipologie di prestazioni assistenziali possono essere fra loro combinabili. Termini e modalità di fruizione ed erogazione delle prestazioni sono concordate con gli iscritti.

Art. 6 – Contributi per attività assistenziale

I contributi per l'attività assistenziale sono determinati dal Comitato Direttivo in funzione delle prestazioni concordate con gli iscritti e sono comunicati agli iscritti con apposito prospetto contenente i termini e le modalità di versamento.

Il versamento dei contributi all'atto dell'ammissione dei nuovi Associati deve avvenire nei tempi e con le modalità previste nella richiesta formalizzata dalla Cassa e successivamente entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della richiesta nella misura e con le modalità stabilite dal Comitato direttivo.

Trascorso tale termine le prestazioni assistenziali resteranno sospese e saranno riattivate solamente dopo il pagamento del contributo

In nessun caso l'Associazione potrà anticipare per conto dei propri iscritti alcun contributo.

Qualora un iscritto dovesse risultare moroso per un periodo di tempo superiore a tre mesi, sarà facoltà del Comitato Direttivo proporre all'Assemblea l'esclusione dell'iscritto con decorrenza immediata, dandone comunicazione scritta.

Art. 7 – Erogazione delle prestazioni

L'Associazione provvede alle forme di assistenza concordate con gli iscritti mediante ricorso a convenzioni assicurative o, alternativamente, mediante accordi diretti con gli enti erogatori dei servizi. Qualora l'onere di fornire le prestazioni concordate sia trasferito al mercato assicurativo, l'Associazione può conferire l'incarico di gestire e amministrare le suddette prestazioni a società di brokeraggio assicurativo individuate e valutate dal Comitato Direttivo.

Art. 8 – Quote Associative

L'Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività mediante quote annuali per spese di gestione.

Le quote annuali per spese di gestione sono determinate dal Comitato Direttivo in funzione delle prevedibili esigenze di bilancio e sono comunicate agli iscritti con apposito prospetto contenente i termini e le modalità di versamento che in ogni caso dovrà avvenire entro i termini indicati nella lettera di richiesta.

Il pagamento delle quote annuali per le spese di gestione non dà diritto all'ottenimento delle

prestazioni assistenziali dell'Associazione; queste ultime sono erogate solo a seguito del versamento dei contributi per l'attività assistenziale.

Il mancato pagamento della quota Associativa può comportare la sospensione dell'erogazione delle prestazioni che saranno riattivate solamente dopo il pagamento della quota dovuta.

Qualora un iscritto dovesse risultare moroso per un periodo di tempo superiore a tre mesi, sarà facoltà del Comitato Direttivo proporre all'Assemblea l'esclusione dell'iscritto con decorrenza immediata, dandone comunicazione scritta.

Il Comitato Direttivo con delibera motivata può istituire e/o variare e/o sospendere e/o sopprimere quote di ingresso all'Associazione da versare al momento dell'iscrizione.

Art. 9 – Privacy

L'Associazione garantisce la massima riservatezza nei confronti degli iscritti e dei beneficiari in merito alle posizioni individuali e alle singole contribuzioni, in conformità con le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 e successive modifiche e integrazioni.

Certifico io sottoscritto dottor Corrado Malberti, notaio in Como, iscritto al Collegio Notarile di Como, che la presente copia, composta di nove mezzi fogli, è conforme all'originale ed allegato.
Como,